


Publicato il 23/09/2016

N. 09925/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04868/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2016, proposto da:

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Prosperetti C.F. PRSMRC41S24E256M, Domenico Tomassetti C.F. TMSDNC66R20H501L, con domicilio eletto presso Marco Prosperetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Miur con la quale è stato indetto per l'anno 2016 l'esame di stato per ottenere l'abilitazione alla professione di agrotecnico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che l'impugnata ordinanza differisce da quella analoga adottata l'anno precedente, in ottemperanza al dettato normativo che prevede come "gli esami di stato...hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del ministro della Pubblica Istruzione (art.1 comma 1 d.m. 6.3.1997, n.176);

che difatti , nell'ordinanza 2015, relativamente ai titoli richiesti per l'ammissione, era presente anche una tabella D afferente alle classi di lauree ex DM n.509/99 e D.M. n. 270 /2004, non riprodotta invece nell'ordinanza in epigrafe, impugnata per tale ragione, visto che resterebbero esclusi dalla possibilità di accedere all'esame i possessori di laurea magistrale o specialistica quinquennale ovvero del vecchio ordinamento;

che la censura di contraddittorietà, in difetto di modifica normativa legittimante una diversa disciplina, in sé non può essere apprezzata, ove venga dimostrata la correttezza della nuova interpretazione, non potendosi richiedere una sorta di super motivazione volta a giustificare ogni difformità da precedente azione procedimentale dell'amministrazione;

che tuttavia la giustificazione secondo cui l'interpretazione giurisprudenziale non sarebbe sufficiente a suffragare la tesi ricorsuale, sia per valere solo fra le parti sia per costituire principio non pacifico non è parimenti apprezzabile;

che il ricorrente, sul punto, afferma come il titolo ritenuto ammissibile – vale a dire lauree o diplomi triennali – sarebbe certamente compreso in quello posseduto dagli aspiranti tutelati dal collegio ricorrente, possessori di laurea

quinquennale o quadriennale, alla luce dell'arresto che ritiene assolto l'onere con la produzione di titolo superiore assorbente (cfr. Tar Lazio, IIIQ, n.5503/2006), mentre l'amministrazione, correttamente, obietta che l'assorbimento opera solo in relazione al livello del titolo e non alla sua specificità (ovvero nel caso in cui al titolo si riconnettano diverse valutazioni non fungibili, come se al diploma venissero attribuiti punteggi a esso pertinenti, sicchè non varrebbe la successiva produzione della laurea, pur se presupponente il diploma, ma in ipotesi conseguito con punteggio inferiore rispetto a chi solo tale diploma possedeva);

che tuttavia, la ridetta sentenza non si limita ad affermare il principio dell'assorbimento, ma in maniera più perspicua, afferma come l'art.55 del DPR n. 328/2001 contenga una disposizione di generale apertura alla normativa previgente, e anche il Consiglio di stato, in sede consultiva, ha affermato che se la laurea breve è riconosciuta come formazione professionale, a fortiori deve esserlo la laurea tradizionale di 4 o 5 anni;

che, sempre il Consiglio di stato, con decisione di reiezione n. 124/2005, ha però riconosciuto che "Se è vero, infatti, che ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi l'onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l'esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore; non altrettanto può certamente dirsi nell'ipotesi... nella quale l'interessato, in procedimento completamente diverso, non sia in possesso del titolo di studio primo, abilitante all'insegnamento richiesto, e nemmeno di altro ad esso superiore, bensì di titoli di ben diversa natura e tipologia."

che è proprio in relazione a questo punto che l'ordinanza impugnata si rivela incapace di giustificare il diverso regime, non potendosi certo definire le lauree nuovo ordinamento – o i diplomi – maggiormente professionalizzanti,

le quante volte i programmi e le classi siano analoghi: esemplificando, è ammessa Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale (classe 7 ex dm 4,8.2000) e Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L21 ex dm 26.7.2007) e sono escluse Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (54/S ex dm . n 509/1999) e Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM 48 ex dm . n 270/2004);

che il ricorso, dunque, in relazione alle prime due doglianze deve essere accolto, senza che si debba considerare elusivo del giudicato il provvedimento impugnato perché confliggente con la sentenza citata;

che l'ordinanza viene impugnata anche perché esclude i soggetti che, dopo il 2012, in luogo del periodo di praticantato professionale, si siano visti riconoscere dai collegi provinciali un periodo di attività tecnica subordinata;

che il rilievo è infondato, posto che l'amministrazione stessa riconosce siano fatti salvi i tirocini previsti dalla legge n. 251/86 effettuati prima del 15 agosto 2012, data di entrata in vigore del DPR n.137 regolante la disciplina dei tirocini per l'accesso alle professioni in esame, consentendo il termine breve di 18 mesi anche a coloro i quali hanno iniziato, ma non completato il tirocinio entro la predetta data (cfr. pag 7 memoria avvocatura);

che parimenti anche per l'attività svolta dopo tale giorno vale l'art.6, comma 5, laddove prevede che il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego lavoro o di lavoro subordinato privato purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento, sicchè la disposizione , in sé, non esclude l'attività richiamata;

che viene poi impugnata l'ordinanza nella parte in cui esclude la possibilità di partecipazione ai candidati che hanno svolto il tirocinio in convenzione ex art. 6 del DPR n.328/2001;

che invero il mancato espresso richiamo non vale a escludere l'applicabilità della disposizione richiamata, come riconosce la difesa erariale, osservando che la presenza di specifica convenzione quadro ammette il tirocinio svolto in

concomitanza con l'ultimo anno di studio (art. 6, comma 4, DPR n.137/2012);

che con altro ordine di censure viene dedotta la ingiustificata compressione temporale che la tempistica prevista comporta sull'attività istruttoria di pertinenza esclusiva del collegio ricorrente;

che sul punto la standardizzazione e la completa gestione informatica delle domande giustifica i termini effettivamente ridotti rispetto gli anni precedenti;

che in effetti l'ordinanza pubblicata in Gazzetta ufficiale – doc 1 avvocatura- differisce dal documento dimesso dal ricorrente, laddove all'art.7 comma 1 estende anche ai collegi locali l'attività istruttoria, sicchè la relativa doglianza deve essere respinta, come va respinto l'altro motivo afferente la mancata richiesta di indirizzo e mail o numero di telefono del candidato, con correlato aggravamento dell'attività istruttoria di pertinenza del collegio, perché l'art.5 dell'ordinanza invece la prevede espressamente, come pure previsto espressamente è il numero di conto corrente della scuola per il versamento del contributo di esame;

che la previsione secondo la quale le domande vadano presentate solo nell'istituto ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione appare invece rispondere a una semplificazione dell'attività istruttoria, e per tale ragione, non pare affetta da alcuna illegittimità;

che conseguentemente il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, consentendosi la partecipazione anche ai candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento, e respinto per il resto;

che le spese del giudizio, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli sensi di cui in motivazione, e lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO